

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonino TICALI avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO TICALI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e in relazione all'art. 17, commi 4 e 6, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento della quota annuale 2016/2017, e per avere svolto l'attività di allenatore per la società ASD MISILMERI (ora SA.GI Misilmeri ASD) nella stagione sportiva 2016/2017 pur non essendo, regolarmente tesserato per la medesima società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino TICALI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonino TICALI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini